

TRASMISSIONE VIA PEC

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Direzione Generale Valutazioni Ambientali
Divisione II - Rischio Rilevante e AIA
Via C. Colombo, 44
00147 ROMA
VA@pec.mite.gov.it

Procura della Repubblica di Taranto
presso Tribunale Ordinario di Taranto
Via Marche s.n.
74123 TARANTO

prot.procura.taranto@giustiziacert.it
registrogenerale.procura.taranto@giustiziacert.it

E, p.c.:

ARPA Puglia
Corso Trieste, 27
70126 BARI
dir.scientifica.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
tsge.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it
Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Ad Acciaierie d'Italia S.p.A.
direzione.taranto@arcelormittalitaliapec.com
ambiente@arcelormittalitaliapec.com
adi@legalmail.it

RIFERIMENTO: Nota MiTE prot. n. 50930 del 03/04/2023 acquisita in pari data da ISPRA N.0017592/2023 - Decreto autorizzativo di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. DVADEC-2011-450 del 04/08/2011, Decreto di riesame n. DVA-DEC-2012-547 del 26/10/2012, DPCM 14/03/2014 e DPCM del 29/09/2017 per l'esercizio dello Stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia S.p.A. di Taranto.

OGGETTO: Diffida prot. MITE/25387 del 22/02/2023 su proposta di ISPRA (nota prot. 8299 del 16 febbraio 2023) per inosservanza di prescrizioni autorizzative (Gestione Rifiuti) – Controdeduzioni Nota Acciaierie d'Italia S.p.A. prot. DIR 128/2023 del 22/03/2023 acquisita da ISPRA al prot. 15361/2023 del 23/02/2023.

Ad esito dell'analisi delle osservazioni contenute nella nota DIR 128/2023 del 22/03/2023 inoltrata da Acciaierie d'Italia in riferimento all'accertamento violazioni e proposta di diffida di cui al prot. ISPRA n. 8299 del 16/02/2023 e conseguente atto di diffida in oggetto di codesta Autorità Competente con la presente si conferma la regolarità dell'accertamento in epigrafe redatto da questo Istituto, d'intesa con ARPA Puglia. In particolare, si precisa quanto segue.

Preliminarmente occorre precisare che l'accertamento della violazione è avvenuto ad esito della visita ispettiva ordinaria che si è svolta dal 25 novembre al 14 dicembre 2022 e nel corso della quale, precisamente in data 01/12/2022, è stato effettuato un sopralluogo presso il Deposito Temporaneo 16 A dove sono stoccate le polveri originate dal trattamento dei fumi dell'elettrofiltro MEEP a servizio del camino E312 (aventi codice EER 10.02.07* - rifiuto contenente sostanze pericolose), riscontrando la presenza di un *big-bag* riportante il codice EER 10.02.08 diversamente da quanto previsto nell'area di deposito di rifiuti pericolosi codificati con codice EER 10.02.07*.

ISPRA ha inviato proposta di diffida all'Autorità Competente con nota prot. n. 8299 del 16/02/2023; conseguentemente il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con nota prot. n. MITE/25387 del 22/02/2023 ha diffidato Acciaierie d'Italia S.p.A. affinché entro 30 giorni dalla ricezione della diffida procedesse a trasmettere le evidenze relative a:

1. specifiche istruzioni inerenti esatta identificazione dei rifiuti stoccati nelle aree di deposito al fine di evitare errori nella apposizione di etichette identificative e possibili utilizzi errati delle zone destinate a diverse tipologie di rifiuti;
2. adeguate istruzioni inerenti alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti al fine di consentire l'esatta correlazione dei rifiuti movimentati ed attestazione del rispetto dei tempi massimi di permanenza.

Preliminarmente, appare necessario evidenziare che lo stesso Gestore abbia riconosciuto che il *big bag* in questione non sia stato etichettato correttamente (come dichiarato nelle pagg. 2, 3 e 5 della DIR 128/2023), contravvenendo a quanto previsto al par. 9.6.1 del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che prevede espressamente che *"i rifiuti pericolosi devono essere imballati ed etichettati in conformità della normativa in materia di sostanze pericolose"* (vedi in particolare l'art. 185 bis, comma 2, lettera d) del D. Lgs. 152/2006) e al par. 9.6.2 del PIC per il quale *"il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose; lo stoccaggio deve essere organizzato in aree distinte per ciascuna tipologia di rifiuto, distinguendo le aree dedicate ai rifiuti non pericolosi da quelle per rifiuti pericolosi che devono essere opportunamente separate; i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito"*.

Le possibili cause dell'errata etichettatura sono state individuate dal Gestore all'interno della DIR 128/2023 e sono riconducibili essenzialmente alla "momentanea indisponibilità" del *big bag* riportante il codice corretto (esaurimento dei *big bags* "ordinariamente impiegati riportanti il codice EER 10.02.07*", come riportato a pag. 2 della DIR 128) e nella conseguente imperizia dell'operatore addetto alle attività di imballaggio, il quale non ha "condiviso l'impiego del *big bag*, erroneamente etichettato, con i suoi preposti" (come riportato a pag. 5 della DIR 128).

Questo Istituto ritiene che la temporanea indisponibilità di un *big bag* avente la corretta etichettatura sia da imputare esclusivamente al Gestore che avrebbe dovuto prevedere, in base allo stato di esercizio dell'impianto, il giusto quantitativo di *big bags* da fornire agli addetti alle operazioni di imballaggio e avrebbe dovuto provvedere a rifornire con maggiore frequenza le scorte dei materiali in questione per evitare l'accadimento di operazioni di imballaggio anomale, come quella analizzata.

Si ritiene, quindi, necessario per il prosieguo delle attività che il Gestore provveda a quantificare correttamente il fabbisogno di *big bags* per la gestione dei rifiuti e ne dia evidenza mediante un'apposita istruzione operativa che permetta, ad esempio, di valutare in eccesso, anziché in difetto, il quantitativo di *big bags* da rendere

disponibili ad ogni turno lavorativo per evitare che si verifichino nuovamente situazioni di momentanea indisponibilità.

Relativamente alla conseguente imperizia dell'operatore, il Gestore nella DIR 128/2023 del 22/03/2023 fornisce risposta anche alla prima richiesta contenuta nella diffida, evidenziando di voler provvedere alla *"maggiore sensibilizzazione di tutti gli addetti interessati, con particolare riferimento alla comunicazione da parte dell'operatore ai referenti di reparto di eventuali anomalie, assicurando in tal modo che ogni fase nella gestione del rifiuto avvenga in condizioni di massima attenzione"*.

Questo Istituto ritiene che tale attività di *"maggiore sensibilizzazione degli addetti interessati"* alla comunicazione a vari livelli delle eventuali anomalie nella gestione dei rifiuti sia rispondente a quanto richiesto nel primo punto della diffida e potrebbe essere affiancata anche da una maggiore attività di formazione del personale delle ditte terze.

Relativamente alla seconda richiesta della diffida, il Gestore nella DIR 128 dichiara di non poter *"dare evidenza del tempo di permanenza di ogni singolo big bag"* presente nel deposito temporaneo per ragioni connesse alle modalità di gestione dei rifiuti che ha adottato.

A tal riguardo, questo Istituto ritiene che la modalità di gestione dei rifiuti presso il deposito temporaneo 16 A non sia conforme a quanto previsto dal par. 9.6.2 del PIC, in quanto i rifiuti non sono avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento con cadenza almeno trimestrale, ma possono verificarsi situazioni di permanenza dei *big bags* nel deposito tali da non poter essere neanche correttamente quantificate temporalmente da parte del Gestore (e comunque di gran lunga superiori ai tre mesi). Ciò non è opportuno trattandosi di rifiuto pericoloso. È necessario, dunque, che il Gestore effettui una revisione del sistema di gestione dei rifiuti in modo da trovare *"adeguate istruzioni inerenti alle operazioni di carico e scarico dei rifiuti al fine di consentire l'esatta correlazione dei rifiuti movimentati ed attestazione del rispetto dei tempi massimi di permanenza"* in coerenza con il criterio adottato per l'esercizio del deposito temporaneo in questione e nel rispetto dei dettami normativi previsti dagli art.185-bis e art.190 del D.Lgs.152/06 e smi.

In conclusione, in considerazione del regime sanzionatorio dell'articolo 29-*quattordices* del D. Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014, ritenendo applicabile il comma 3 del medesimo articolo 29-*quattordices*, per l'inosservanza delle prescrizioni relative ai parr. 9.6.1 e 9.6.2 del PIC, la presente viene inviata quale informativa di reato anche all'Autorità Giudiziaria competente per territorio, segnalando la possibile l'applicazione della parte VI-*bis* del D. Lgs. 152/2006, in quanto il deposito temporaneo di rifiuti 16 A è dotato di pavimentazione industriale senza evidenza, pertanto, di danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali.

Rimanendo disponibili a fornire eventuali ulteriori approfondimenti sulle attività pregresse si conferma la legittimità dell'accertamento effettuato con nota ISPRA prot. 8299 del 16 febbraio 2023 e degli atti conseguenti, riservandosi eventuali verifiche nel corso dei prossimi controlli ordinari.

Con i migliori saluti.

SERVIZIO PER I RISCHI E LA SOSTENIBILITA'
AMBIENTALE DELLE TECNOLOGIE, DELLE SOSTANZE
CHIMICHE, DEI CICLI PRODUTTIVI E DEI SERVIZI
IDRICI E PER LE ATTIVITA' ISPETTIVE

Il Responsabile

Ing. Fabio Ferranti

(documento informatico firmato digitalmente ai
sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii.)

Allegato:

Nota ISPRA prot. 8299 del 16 febbraio 2023 con relativi allegati.